

Proponente: 45.D
Proposta: 2025/2023
del 19/11/2025



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 2151
del 19/11/2025

U.D.P. RE_ACTS ARIA CLIMA TERRITORIO SALUTE

Dirigente: GIOVANNINI Ing. Davide

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DI "INTEGRAZIONE ALLA VARIANTE AL PROGETTO DEFINITIVO DI BONIFICA", PER IL SITO " EX PV 9228, VIA LUCIANO MANARA 29 A REGGIO EMILIA (RE), PRESENTATA DA ENI REWIND S.P.A.

Visto - il D.Lgs. n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i., in particolare la Parte IV, Titolo V “Bonifica di siti contaminati”;

Dato atto che:

- Prima del sopra citato decreto le procedure di bonifica dei siti contaminati erano disciplinate dal D.Lgs. 471/1999;
- durante la vigenza di tale Decreto, la competenza amministrativa era del Comune che adottava ordinanze, approvava i progetti e dichiarava l'avvenuta bonifica con il supporto tecnico di ARPA e ASL.
- Dal 2006 il D.Lgs. 152/2006 (TUA), Il Titolo V, Parte IV, ha abrogato il D.Lgs. 471/1999 e ridefinito le competenze nel seguente modo:
 - lo Stato (oggi MASE) per i SIN;
 - le Regioni per le bonifiche di interesse regionale o diffuse;
 - i Comuni solo per l'adozione delle ordinanze ex art. 244 e 250,senza prevedere un passaggio automatico delle bonifiche già avviate sotto il regime del 471;
- L'art. 16, c. 2 della L.R. Emilia-Romagna n. 13/2015 (attuazione della Legge “Delrio”) stabilisce che «Mediante l'ARPAE, la Regione esercita, in materia ambientale, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo [...] fra cui la gestione dei rifiuti e dei siti contaminati. Nelle stesse materie sono esercitate attraverso ARPAE tutte le funzioni già esercitate dalle Province in base alla L.R. n. 5/2006.»;
- le bonifiche ex 471/1999 rimangono tuttora di competenza dei Comuni, anche dopo il riordino attuato dalla L.R. 13/2015, perché la legge regionale ha trasferito solo le funzioni provinciali, non quelle comunali;

Premesso che

- il sito “ Ex PV Eni n. 9228 (ora EGO)”, via Luciano Manara 29 a Reggio Emilia (RE) , è in un'area urbana fortemente antropizzata, nella periferia sud del Comune di Reggio Emilia, con un'estensione di mq 550, destinazione d'uso di tipo commerciale ed ospita un impianto di distribuzione di carburante attualmente in attività;
- è in corso un procedimento di bonifica avviato da ENI S.P.A. ai sensi del D.Lgs. 471/1999, nell'anno 2004;
- il progetto di bonifica è stato approvato con provv. comunale prot. 1343 del 17/2/2006;
- Con provvedimento comunale prot. 306 del 23/07/2010, è stato approvato l'elaborato “Modifica Tecnica alla variante al Progetto definitivo di bonifica Fase I”;
- con provvedimento comunale n. prot. 307 del 31/05/2012 è stata approvata la “Modifica Tecnica alla variante al progetto definitivo di bonifica - Fase II”;
- con Determina Dirigenziale del Comune di Reggio Emilia prot. n. R.U.A.D. 1468 del 24/09/2019 è stata approvata la “Variante al Progetto Definitivo di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e D.M. 31/15”;
- in data 27/02/2025, la ditta ENI REWIND ha inviato proposta “Integrazione alla Variante al Progetto Definitivo di Bonifica”, acquisita dal Comune di Reggio Emilia al n. PG 59502 del 04/03/2025, con l'obiettivo di poter giungere alla risoluzione della contaminazione ancora persistente sul sito;
- è stata convocata Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 28/10/2025 tramite videoconferenza, come da nota prot. 219922 del 09/09/2025;

Considerato

che

- alla suddetta Conferenza dei Servizi hanno partecipato Comune di Reggio Emilia,

ARPAE Servizio Territoriale di Reggio Emilia e la ditta Eni Rewind S.p.A.;

- la Conferenza ha espresso valutazione positiva sulla proposta di Integrazione alla Variante subordinandola al rispetto integrale delle seguenti prescrizioni formulate da ARPAE:

- 1) le attività dovranno iniziare entro 6 mesi dall'atto di approvazione del documento di "Integrazione alla Variante del Progetto Definitivo di Bonifica ai sensi del D.Lgs 152/2006 e D.M. 31/2015";
- 2) considerando che la ditta effettuerà, presso i punti AV2, AV3, AV6, preliminarmente all'installazione delle aste valvolate, un sondaggio a carotaggio continuo al fine di individuare correttamente lo spessore saturo da trattare e, di conseguenza, adeguare le caratteristiche costruttive dei punti di iniezione prevedendo anche il prelievo di campioni di terreno saturo, si ritiene che per ogni sondaggio debbano essere prelevati anche campioni di terreno insaturo con le modalità previste dal D.Lgs 152/2006;
- 3) i parametri da ricercare nei campioni di cui al punto sopra, da confrontarsi con le CSC di cui alla Parte Quarta, Titolo V, Allegato 5, Tabella 1 Colonna B del D.Lgs. 152/06 (destinazione d'uso commerciale-industriale) saranno: Idrocarburi leggeri C \leq 12, Idrocarburi pesanti C $>$ 12, Benzene, Toluene, Etilbenzene, p-Xilene, Stirene, EtBE, MtBE, Piombo, Piombo Tetraetile;
- 4) le analisi nei campioni di terreno dovranno essere effettuate sulla frazione granulometrica passante al vaglio 2 mm. La concentrazione del campione dovrà essere determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro. Nel rapporto di prova ciò dovrà essere indicato unitamente alla percentuale di scheletro. Qualora le indagini facciano sospettare una contaminazione anche del sopravaglio dovranno essere effettuate analisi di tale frazione granulometrica sottoponendola ad un test di cessione, i valori di concentrazione limite sono quelli del D.M. 5/2/98 e s.m.i.;
- 5) qualora dovessero essere riscontrati superamenti delle CSC nei campioni di terreno insaturo prelevati dai sondaggi a carotaggio continuo, la ditta dovrà rimodulare il progetto di bonifica tenendo conto della criticità riscontrate; se non dovessero essere riscontrati superamenti la ditta potrà proseguire le attività di bonifica conformemente a quanto presentato nel documento "Integrazione alla Variante del Progetto Definitivo di Bonifica ai sensi del D.Lgs 152/2006 e D.M. 31/2015" e nel rispetto delle prescrizioni di cui ai punti sotto;
- 6) deve essere comunicate ad ARPAE la data di inizio lavori di realizzazione dei nuovi punti di iniezione (aste valvolate) a corredo della bonifica, il nominativo del Direttore Lavori e relativa reperibilità qualora si modificasse rispetto a quanto già comunicato, le date di disattivazione e successiva riattivazione dell'impianto di P&T e le date delle varie fasi di bonifica che si attiveranno, con congruo anticipo di almeno 15 giorni rispetto alla loro realizzazione;
- 7) dovrà essere fornito un cronoprogramma dettagliato delle attività;
- 8) gli obiettivi di bonifica per le acque sotterranee sono individuati nelle CSC previsti nella Parte Quarta, Titolo V, Allegato 5, Tabella 2 D.Lgs. 152/06 per i parametri: Idrocarburi totali (come n-esano), Benzene, Toluene, Etilbenzene, p-Xilene, Stirene, EtBE, MtBE, Piombo Tetraetile;
- 9) ogni variazione rispetto alle modalità di intervento, descritte nel documento oggetto di valutazione, così come approvate nella presente conferenza dei servizi, sia preventivamente comunicata e concordata con gli Enti;

10) deve essere effettuato il monitoraggio delle acque sotterranee con cadenza bimestrale su tutti i 16 piezometri presenti in sito (PM3, PM4, PM7, PM9÷PM11, MP1÷MP3, IP1÷IP6 e W1) e sul piezometro PM6 installato fuori sito per la ricerca dei seguenti parametri: Idrocarburi totali (come n-esano), Benzene, Toluene, Etilbenzene, p-Xilene, Stirene, EtBE, MtBE, Piombo Tetraetile;

11) la verifica in contraddittorio del rispetto degli obiettivi di bonifica, per la restituzione finale del sito riguardo alle acque, potrà avvenire dopo almeno un anno dall'ultima iniezione ISCO, verificato che non siano più presenti nell'acquifero i reagenti impiegati per la bonifica e ad impianti disattivati, e quando il proseguimento bimestrale del monitoraggio delle acque su tutti i piezometri mostrerà assenza di contaminazione per almeno due monitoraggi consecutivi. Decorsi i due monitoraggi semestrali favorevoli, verranno effettuati i campionamenti di collaudo delle acque in contraddittorio con ARPAE. La data prevista per i campionamenti deve essere concordata con ARPAE Servizio territoriale con almeno 15 giorni di preavviso.

12) qualora i due monitoraggi bimestrali consecutivi o i campionamenti di verifica in contraddittorio con ARPAE non rispettino degli obiettivi del D.Lgs. 152/2006, Parte Quarta,

Titolo V, Allegato 5, Tabella 2 e del DM 31/2015, la ditta deve ripetere il ciclo di bonifica o, in alternativa, deve essere presentato un nuovo progetto di bonifica;

13) per la verifica di conformità agli obiettivi di bonifica delle acque, la ditta deve effettuare il campionamento ed analisi delle acque di tutti i 16 piezometri presenti in sito (PM3, PM4,

PM7, PM9÷PM11, MP1÷MP3, IP1÷IP6 e W1) e di quello presente fuori sito (PM6);

14) venga previsto un periodo di monitoraggio post operam, da effettuarsi sulle acque sotterranee per un periodo di un anno, con piano di campionamento trimestrale, da eseguirsi a seguito dell'esito favorevole dei campioni di collaudo effettuati in contraddittorio;

15) le acque sotterranee spurgate dai piezometri e contenenti reagenti, dovranno essere gestite come rifiuti e non potranno essere gestite con l'impianto P&T e scaricate in fognatura;

16) la determinazione dei metalli nelle acque sotterranee deve essere effettuata previa filtrazione in campo del campione tramite filtro in acetato di cellulosa da 0.45 µm, in caso di presenza nel campione di rilevante materiale sospeso si dovrà procedere mediante centrifugazione. Nel rapporto di prova ciò dovrà essere indicato;

17) i limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche dovranno essere pari ad 1/10 delle rispettive CSC fissate dal decreto, evidenziando i casi in cui non sia possibile rispondere a questo requisito;

18) per le determinazioni analitiche dei parametri nei campioni di terreno e di acque devono essere utilizzate le metodologie ufficiali; verranno ritenuti conformi solo i risultati analitici ottenuti attraverso l'utilizzo di metodologie di analisi ufficiale;

19) i Rapporti di Prova dei campionamenti prelevati in concomitanza con ARPAE dovranno

essere inviati ad ARPAE non appena disponibili per la validazione;

20) deve essere tenuta trascrizione dell'attività svolta quotidianamente su apposito giornale dei lavori tenuto in luogo presidiato e reso facilmente disponibile per gli accertamenti;

21) al termine lavori di bonifica e dei monitoraggi bimestrali, sia trasmessa ad ARPAE una

relazione riepilogativa propedeutica all'esecuzione delle verifiche in contraddittorio per la

restituzione del sito, comprensiva di un resoconto sui quantitativi dei reagenti utilizzati, delle acque emunte nel corso della bonifica in atto ed eventualmente a

seguito del trattamento e delle diverse tipologie di rifiuto conferite a smaltimento o recupero e di tutte le attività e monitoraggi svolti nel sito;

22) al termine dell'intervento di bonifica ed al termine delle verifiche con il Servizio Territoriale di ARPAE dovrà essere presentata ad ARPAE una relazione conclusiva illustrante tutte le attività svolte nel sito, comprensiva di un resoconto conclusivo dei lavori eseguiti ed accertamenti/analisi effettuate ed inclusivo dei dati sui quantitativi delle diverse tipologie di rifiuto conferite a smaltimento o recupero e di tutta la documentazione relativa al materiale di riempimento utilizzato;

23) la richiesta di certificazione di avvenuta bonifica dovrà essere presentata all'autorità

competente utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito di ARPAE, a cui deve essere allegata la documentazione indicata nello stesso modulo e allegando la relazione conclusiva qualora trasmessa precedentemente;

- tali prescrizioni sono riportate in apposita relazione tecnica conclusiva dell'istruttoria pervenuta a questo Comune di Reggio Emilia in data 31/10/2025 n. PG 259810;

- la Conferenza ha, inoltre, raccomandato, per quanto riguarda la gestione della rumorosità degli impianti e delle attività connesse, il puntuale rispetto dei limiti fissati dalla zonizzazione acustica e dalla delibera regionale dell'Emilia Romagna n.1197 del 21/09/2020.

- l'Azienda USL, non presente alla Conferenza, ha rilasciato parere favorevole, per iscritto, con comunicazione n. PG 259219 del 31/10/2025, a condizione che:

1. siano garantite, per tutto il periodo di attività di interventi e relativi monitoraggi previsti dal progetto definitivo e relativa integrazione richiesta, tutte le misure di sicurezza adottabili per tutelare la salute degli operatori addetti agli interventi descritti, ai sensi del d.lgs. 81/2008;

2. sia preventivato al termine gli interventi prospettati, un periodo di 12 mesi di ulteriore monitoraggio delle acque con cadenza trimestrale.

Visto il D.Lgs. 152/2006, art. 242, comma 7 che fissa l'obbligo di prestare garanzia finanziaria per la corretta esecuzione delle opere ed il completamento degli interventi avvalendosi dello schema di cui all'"Allegato parte integrante - 13", della delibera della Giunta Regionale n.2218 del 21/12/2015 "Linee guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati della Regione Emilia-Romagna" in cui si prevede che l'importo della garanzia finanziaria ex art. 242, c. 7, D.Lgs. 152/2006 sia fissato in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento;

Dato atto che per le autorizzazioni a bonificare già rilasciate per il sito " Ex PV Eni n. 9228 (ora EGO)", via Luciano Manara 29 a Reggio Emilia (RE) e sopra richiamate erano state prestate da ENI S.P.A.:

- una prima garanzia di € 12.225,25 (dodicimiladuecentoventicinque,00),

- una seconda garanzia di € 101.600,00 (centounomilaseicento,00),

- una terza garanzia di € 21.500,00 (ventunomilacinquecento,m00)

per un totale di € 91.500,00 (novantunomilacinquecento,00) .

Ritenuto che per la realizzazione degli interventi approvati con il presente atto si proceda ad un aggiornamento della cifra a garanzia della corretta esecuzione delle opere, corrispondente al 20% del costo dell'intervento approvato, pari ad € 272.500,00 (duecentosettantaduemilacinquecento);

Dato atto, inoltre:

- che tali fideiussioni sono intestate alla società ENI S.P.A. e vincolate agli interventi previsti nelle fasi di bonifica approvate in precedenza;

- che non risulta agli atti di questo Comune di Reggio Emilia un atto formale di subentro di ENI REWIND S.P.A. nella titolarità delle autorizzazioni alla bonifica del sito “ Ex PV Eni n. 9228 (ora EGO)”, via Luciano Manara 29 a Reggio Emilia (RE), e sopra richiamate;

- che ai fini della validità ed opponibilità della garanzia finanziaria, si richiede ad ENI Rewind:

1) comunicazione al Comune di Reggio Emilia di subentro di ENI REWIND, S.P.A. nella responsabilità dell'esecuzione della bonifica del sito “ Ex PV Eni n. 9228 (ora EGO)”, via Luciano Manara 29 a Reggio Emilia (RE) con nuova intestazione delle autorizzazioni già rilasciate ad ENI S.P.A. con atti: prot. 1343 del 17/2/2006, prot. 307 del 31/05/2012, n. R.U.A.D. 1468 del 24/09/2019;

2) aggiornamento della garanzia bancaria/assicurativa con un'appendice integrativa che stabilisca:

- il cambio dell'intestatario obbligato (da Eni S.p.A. a Eni Rewind S.p.A.);

- l'integrazione dell'importo già garantito di un ulteriore 20% del costo dell'intervento approvato con il presente atto;

In alternativa, alla presentazione da parte di ENI REWIND di nuova fideiussione che sostituisce le precedenti intestata direttamente a Eni Rewind S.p.A..

Dato atto che a seguito dell'approvazione del presente progetto vi sono elementi di variante che impongono l'acquisizione di una nuova autorizzazione allo scarico in fognatura da presso IRETI S.P.A.,

Precisato che l'autorizzazione rilasciata con il presente atto avrà efficacia dalla data in cui saranno acquisite: la comunicazione di accettazione da parte del Comune della garanzia finanziaria come revisionata che provvederà a trasmetterla anche ad ARPAE e la nuova autorizzazione allo scarico in fognatura,

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del D.M. 31/2015, la “Integrazione alla Variante al Progetto Definitivo di Bonifica”, per il sito “ Ex PV Eni n. 9228 (ora EGO)”, via Luciano Manara 29 a Reggio Emilia (RE), presentata da ditta ENI REWIND S.P.A. con le seguenti prescrizioni:

1) Ogni variazione rispetto alle modalità di intervento, descritte nel documento oggetto di valutazione, così come approvate nella presente conferenza dei servizi, sia preventivamente comunicata e concordata con gli Enti;

2) Come concordato in sede di CDS, i lavori dovranno iniziare entro 9 mesi dalla data della determina di approvazione del progetto di bonifica e dovranno essere conclusi entro il 15 settembre 2026 (coincidente con l'inizio della scuola);

3) I campioni da effettuare nei sondaggi prescavo saranno da approfondire fino alla frangia capillare, che si attesta presumibilmente alla quota di -4,12 m.p.c., e comunque non dovranno comprendere il terreno di riporto utilizzato per il ritombamento dello scavo;

4) Per i terreni, gli obiettivi di bonifica sono individuati nelle CSC di colonna B dell' Allegato 5 del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, per i seguenti parametri: idrocarburi $C > 12$ e $C \leq 12$, BTEXS, Piombo, Piombo tetraetile, MtBe, ETBE, sommatoria organici aromatici;

5) Le analisi nei campioni di terreno dovranno essere effettuate sulla frazione granulometrica passante al vaglio 2 mm. La concentrazione del campione dovrà essere determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro. Nel rapporto di prova ciò dovrà essere indicato unitamente alla

percentuale di scheletro. Qualora le indagini facciano sospettare una contaminazione anche del sopravaglio dovranno essere effettuate analisi di tale frazione granulometrica sottoponendola ad un test di cessione, i valori di concentrazione limite sono quelli del D.M. 5/2/98 e s.m.i.;

6) Lo scavo di bonifica dovrà essere allargato/approfondito fino al raggiungimento del terreno risultato conforme nei campionamenti effettuati per il pre collaudo/collaudo;

7) Deve essere comunicato e concordato con gli Enti la data di inizio lavori (es. campionamento, bonifica, ecc.) con almeno 15 giorni di anticipo. Alla stessa comunicazione deve essere allegato il cronoprogramma dettagliato delle attività;

8) In merito alle acque sotterranee, considerato il permanere di contaminazione nei terreni, dovrà essere effettuato, a seguito della rimozione del terreno contaminato, il campionamento delle acque sotterranee per la verifica della qualità delle stesse; contrariamente a quanto comunicato, la ditta non potrà procedere alla chiusura di tutti i piezometri presenti in sito fino all'avvenuta chiusura del procedimento;

9) I parametri da ricercare nelle acque sotterranee saranno i seguenti: Idrocarburi tot (come nesano) BTEXS, MTBE, ETBE, Piombo Tetraetile;

10) la determinazione dei metalli nelle acque dovrà essere svolta previa filtrazione in campo del campione tramite filtro in acetato di cellulosa da 0.45 µm, in caso di presenza nel campione di rilevante materiale sospeso si dovrà provvedere mediante centrifugazione. Nel rapporto di prova dovrà essere indicato la modalità adottata;

11) i cumuli dei diversi materiali scavati, qualora non direttamente avviati al recupero/smaltimento, dovranno essere allestiti in luogo idoneo, adottando sistemi che garantiscano la protezione dal dilavamento delle acque meteoriche e individuati da apposita cartellonistica riportante il codice EER; eventuali aree di stoccaggio, opportunamente indicate e delimitate, devono essere allestite all'interno dell'area di cantiere;

12) i risultati dei campionamenti (terreni, e acque) devono essere inviati ad ARPAE non appena disponibili per la validazione;

13) deve essere tenuta trascrizione dell'attività svolta quotidianamente su apposito giornale dei lavori tenuto in luogo presidiato e reso facilmente disponibile per gli accertamenti;

14) eventuali terreni provenienti dall'esterno del sito e da utilizzare per il ripristino degli scavi devono essere di provenienza nota e certificati come non contaminati nel rispetto del regime di "terre e rocce da scavo" del DPR 120/2017;

15) al termine dell'intervento di bonifica ed al termine delle verifiche con il Servizio Territoriale di ARPAE dovrà essere presentata ad ARPAE una relazione conclusiva illustrante tutte le attività svolte nel sito, comprensiva di un resoconto conclusivo dei lavori eseguiti ed accertamenti/analisi effettuate ed inclusivo dei dati sui quantitativi delle diverse tipologie di rifiuto conferite a smaltimento o recupero e di tutta la documentazione relativa al materiale di riempimento utilizzato;

16) i limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche dovranno essere pari ad 1/10 delle rispettive CSC fissate dal decreto, evidenziando i casi in cui non sia possibile rispondere a questo requisito;

17) Per le determinazioni analitiche dei parametri nei campioni di terreno e di acque devono essere utilizzate le metodologie ufficiali; verranno ritenuti conformi solo i risultati analitici ottenuti attraverso l'utilizzo di metodologie di analisi ufficiale;

18) La richiesta di certificazione di avvenuta bonifica dovrà essere presentata all'autorità competente utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito di

ARPAE, a cui deve essere allegata la documentazione indicata nello stesso modulo e allegando la relazione conclusiva qualora trasmessa precedentemente.

2) di sospendere l'effetto della presente autorizzazione:

1) alla comunicazione al Comune di Reggio Emilia da parte di ENI REWIND del subentro nella responsabilità dell'esecuzione della bonifica del sito " Ex PV Eni n. 9228 (ora EGO)", via Luciano Manara 29 a Reggio Emilia (RE) , con nuova intestazione delle autorizzazioni già rilasciate in proposito ad ENI S.P.A. ;

2) alla presentazione da parte di ENI REWIND di garanzia bancaria/assicurativa aggiornata con un'appendice integrativa che stabilisce:
-il cambio dell'intestatario obbligato (da Eni S.p.A. a Eni Rewind S.p.A.);
- l'integrazione dell'importo già garantito di un ulteriore 20% del costo dell'intervento approvato con il presente atto;

In alternativa, alla presentazione da parte di ENI REWIND di nuova fideiussione che sostituisce le precedenti intestata direttamente a Eni Rewind S.p.A..

3) all'acquisizione di una nuova autorizzazione allo scarico in fognatura da presso IRETI S.P.A.,

3) di trasmettere il presente provvedimento a: ARPAE ed AUSL di Reggio Emilia e a IRETI;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.